



Comune di Udine

Unità Organizzativa Sportello Sociale al Cittadino

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, articolo 74 "Assegno di maternità di base". Ammissione al beneficio. Nascite 2024.

N. det. 2025/6301/47

N. cron. 138 del 05/02/2025

LA RESPONSABILE DI UNITÀ' ORGANIZZATIVA

Richiamato l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, che prevede:

- la corresponsione di un assegno di maternità per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del medesimo Decreto, beneficio inizialmente istituito con l'articolo 66 della Legge 448/1998;
- che l'assegno in parola venga corrisposto qualora il nucleo familiare di appartenenza della richiedente risulti in possesso di risorse economiche non superiori all'indicatore della situazione economica (ISEE) di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 05/12/2013 n. 159, art. 13, comma 3, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti;
- che qualora il trattamento di maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità risulti inferiore all'importo dell'assegno di maternità, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta ai Comuni per la concessione della quota

differenziale;

- che l'importo dell'assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT;
- che con uno o più successivi Decreti Ministeriali sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione dello stesso articolo 74 del Decreto Legislativo 151/2001;

Visto il Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000, di approvazione del “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448”, che prevede all'articolo 18 che l'assegno di maternità viene concesso con provvedimento del Comune, ed all'articolo 20 che al pagamento degli assegni concessi dal Comune provvede l'INPS;

Richiamato, in particolare, l'art. 11 del sopra richiamato Decreto, articolo rubricato “Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti”;

Richiamati inoltre:

- la Circolare dell'INPS n. 143/2001, con la quale si stabilisce che, in caso di mancato accoglimento da parte dello stesso Istituto dell'istanza relativa all'assegno di maternità dello Stato di cui all'articolo 49 della Legge 488/1999, la domanda respinta sia trasmessa al Comune competente, il quale è tenuto a considerarla quale istanza di assegno di maternità ai sensi dell'articolo 66 della Legge 448/1998, con data di presentazione uguale a quella della domanda presentata all'INPS;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia n. 159 del 05.12.2013, ed in particolare l'art. 13, comma 3, con il quale sono state modificate le soglie di accesso al beneficio economico di cui all'oggetto, con decorrenza 01.01.2015, come da art. 14, commi 1 e 2;

- gli Accordi Euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia, che prevedono la parità di trattamento nell'ambito della “sicurezza sociale” in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;

- la Direttiva Europea n. 2011/98, ed in particolare l'articolo 12, che prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia della “sicurezza sociale” in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso unico per lavoro, o con autorizzazione al lavoro, e dei loro familiari;

Vista la risposta del dicembre 2015 ad una richiesta di parere circa la possibilità di erogare

l’assegno di maternità di cui all’articolo 74 del D.Lgs. 151/2001 ad una cittadina extracomunitaria in possesso del solo permesso di soggiorno per motivi familiari, nella quale l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI ha affermato che non è possibile adottare disparità di trattamento in “materia sociale”, materia nella quale rientrano anche le prestazioni di competenza dei Comuni, come l’assegno de quo, nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri:

- cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino titolare della protezione sussidiaria;
- cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia e i suoi familiari;
- cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 27.04.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori previsto dall’articolo 65 della legge 23.12.1998 n. 448. Assegno di maternità di base previsto dall’articolo 74 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151. Concessione dei benefici ai cittadini di Paesi terzi per i quali vige il divieto di discriminazione ed il principio di parità di trattamento in materia sociale”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2017/4660/965 n. cron.51 del 17/01/2018, con la quale venivano date disposizioni ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’art. 65 della Legge 448/1998 e all’articolo 74 del Decreto Legislativo n. 151/2001, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, in applicazione dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs.19/11/2007 n. 251, così come indicato dalla Corte Costituzionale, dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Richiamato altresi’ il nuovo testo dell’ art. 74 del D.Lgs. 151/2001 cosi’ come riformato a seguito della pronuncia illegittima della Corte Costituzionale n. 54/2022, in conseguenza dell’entrata in vigore della L. 238/2021;

Vista, inoltre, la Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 prot. 11050/M sui

diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi della quale "*gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione*".

Preso atto della comunicazione INPS "Rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità" (22A00928), pubblicata sulla GU Serie Generale n.31 del 07/02/2024, con la quale sono stati stabiliti il valore massimo dell'indicatore della situazione economica equivalente e l'importo dell'assegno per le nascite 2024 nella seguente misura:

- tetto massimo ISEE: € 20.221,13;
- importo massimo dell'assegno: € 2.020,85;

Viste le istanze di concessione dell'assegno di maternità relative a nascite avvenute nell'anno 2023, pervenute al Comune di Udine da parte dei soggetti i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A) alla presente determinazione, considerato parte integrante e sostanziale della stessa, ma mantenuto riservato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 bis, 4° comma, del D.Lgs. 33/2013;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il presente provvedimento;

Richiamato il Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 Aprile 2016;

Ritenuto, in esito alla relativa istruttoria, di ammettere al beneficio i soggetti riportati nell'allegato A) alla presente determinazione, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, e di trasmettere all'INPS per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990, non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il presente provvedimento;

Richiamato il Regolamento (UE) 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 Aprile 2016;

Richiamato l'art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di disporre la pubblicazione del presente atto, nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione trasparente con l'esclusione dell'allegato A), il quale, seppur considerato parte integrante e sostanziale dell'atto stesso, viene mantenuto riservato in conformità all'art. 26 bis, 4° comma, del D. Lgs. 33/2013;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di ammettere al beneficio di cui all'articolo 74 del D.Lgs. 151/2001, per nascite avvenute nell'anno 2024, i soggetti di cui si riporta i dati identificativi completi nell'allegato A) per gli importi indicati a margine di ciascun nominativo;
2. di precisare che gli assegni in parola verranno erogati dall'INPS e pertanto non costituiscono onere a carico di questa Amministrazione;
3. di trasmettere all'INPS, per via telematica, i dati necessari alla materiale erogazione degli assegni;
4. di attestare, ai sensi del RGPD 2016/679, che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati;
5. di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ma con l'esclusione dell'allegato A), il quale, pur essendo anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto, viene mantenuto riservato in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 bis, 4° comma, del D. Lgs. 33/2013;

di attestare ai sensi dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA**

Paola Piccoli